

TAR Lombardia 21/10/1997 n. 912

legge 109/94 Articoli 19 - Codici 19.4

L'espressione "concessione di sola costruzione" contenuta nell'art. 1 comma secondo, legge 8 agosto 1977 n. 584, va interpretata in relazione al disposto della direttiva CEE n. 305 del 1971, che qualificava "concessione" soltanto quella che per il diritto interno si sarebbe definita come concessione di costruzione e gestione, e soltanto essa veniva esclusa dalla direttiva medesima, fermo restando che ogni altra fattispecie di realizzazione di lavori pubblici che non comportasse anche la gestione delle opere doveva essere assoggettata al regime delle gare comunitarie; pertanto, l'espressione dell'art. 1 secondo comma legge n. 584 del 1977 cit., in coerenza col dettato comunitario, va interpretata nel senso che la categoria della "concessione di sola costruzione" individua ed abbraccia tutte le ipotesi in cui l'attività del concessionario riguarda soltanto la costruzione dell'opera e non anche la sua successiva gestione.